

Protocollo M1.2017.0023551 del 27/02/2017

Ai componenti del Comitato di Sorveglianza
del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

LORO RECAPITI DI POSTA ELETTRONICA

Oggetto : Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 Lombardia. Consultazione attraverso procedura scritta del Comitato di Sorveglianza.

Come anticipato e condiviso nel Comitato di Sorveglianza del 2 dicembre 2016, si intende sottoporre alla Commissione Ue una proposta di modifica al Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 che, pur non avendo impatti rilevanti sulla strategia e gli obiettivi, introduce comunque alcune novità e miglioramenti del testo di interesse per il sistema agricolo e rurale della Regione.

Di seguito, si illustrano sinteticamente le principali proposte di modifica, presentate e condivise nella citata seduta del CdS, rinviando alla scheda allegata per maggiori dettagli.

Indicatori comuni di contesto

Si aggiornano alcuni indicatori di contesto, disponendo di dati più recenti e rappresentativi del contesto di riferimento del Programma, in particolare di carattere ambientale.

Introduzione Misura 5, incremento dotazione finanziaria Misura 19 e riduzione dotazione finanziaria Misura 2

E' la modifica più rilevante, perché implica un trasferimento di risorse, seppure minimo rispetto alla dotazione finanziaria complessiva del Programma (poco più dell'1%), tra Misure e l'introduzione della Misura 5, inizialmente non prevista.

Dopo l'approvazione del Programma, è stata registrata l'insorgenza di nuovi patogeni dannosi per alcune coltivazioni agricole. E' stata quindi adattata la strategia del Programma ed è stata inserita la Misura 5, per contrastare la diffusione dei nuovi patogeni attraverso interventi preventivi di difesa e minimizzare gli impatti sulle coltivazioni agricole e contenere l'espansione delle infestazioni sul territorio regionale.

Inoltre, è stata consolidata la strategia del Programma sullo sviluppo locale, a fronte del numero delle proposte pervenute dai territori eleggibili (16), delle strategie che hanno superato la selezione (15) e della dimensione finanziaria complessiva dei piani che hanno avuto una valutazione positiva, che rendono necessario adeguare la dotazione finanziaria della Misura per assicurare il completo finanziamento delle strategie preventivate nel Programma.

Le risorse necessarie per attivare la Misura 5 e potenziare la Misura 19 derivano dalla Misura 2, che passa da una dotazione finanziaria di 40,8 milioni di euro a una dotazione finanziaria di 27,2 milioni di euro. I 13,6 milioni di euro recuperati dalla Misura 2 sono destinati per 6,6 milioni di euro alla Misura 5 e

Referente per l'istruttoria della pratica: LOREDANA IMPERIALE

Tel. 02/6765.6264

per 7 milioni di euro alla Misura 19.

La riduzione della dotazione finanziaria della Misura 2 è stata definita in relazione al mancato utilizzo delle risorse destinate alla Misura per gli anni 2015 e 2016, per le difficoltà di attivazione legate all'applicazione della normativa sugli appalti pubblici nelle procedure di selezione degli organismi di consulenza.

Strategia Aree interne

Si precisa che il Programma contribuisce alla strategia delle aree interne attraverso una concentrazione di risorse nell'ambito dei bandi attivati, come indicato nell'Accordo di Partenariato, eliminando il riferimento a specifici criteri e priorità, non variando nella sostanza il testo, che risulta più chiaro e coerente.

Aiuti di Stato

La modifica aggiorna il quadro di riferimento delle Misure, in relazione agli aiuti di stato già notificati e alla normativa comunitaria adottata e prevede l'integrazione della dotazione finanziaria della Misura 8 con risorse aggiuntive regionali. In particolare, gli aggiornamenti riguardano le seguenti Misure:

- Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)
- Misura 7 Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)
- Misura 8 Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)
- Misura 16 Cooperazione (art. 35)
- Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale LEADER

Appalti pubblici

Nelle Misure che prevedono il finanziamento di soggetti pubblici si aggiorna la normativa sugli appalti pubblici con il Decreto legislativo n. 50/2016. In particolare, gli aggiornamenti riguardano le seguenti Misure:

- Misura 2 Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (Operazione 2.1.01)
- Misura 4 Investimenti in immobilizzazioni materiali (Operazioni 4.3.01, 4.3.02, 4.4.01, 4.4.02)
- Misura 7 Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Operazione 7.2.01)

Misura 1 – Operazione 1.2.01

Si introduce una soglia minima di punteggio per l'ammissione a finanziamento delle domande e si modificano i criteri selezione, per migliorare la qualità dei progetti di informazione.

Misura 4 – Operazione 4.1.01

Nell'ambito dei principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione, si riconducono nella zootecnia da carne gli allevamenti avicunicoli destinati alla produzione di carne, per accorpare in un unico ambito produttivo tutti i comparti orientati alla produzione di carne.

Misura 4 – Operazione 4.1.02

Nell'ambito dei principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione, si riconducono nella zootecnia da carne gli allevamenti avicunicoli destinati alla produzione di carne, per accorpare in un unico ambito produttivo tutti i comparti orientati alla produzione di carne.

Misura 4 – Operazione 4.3.01

Le proposte migliorano l'attuazione dell'Operazione, modificando aspetti (il passaggio di classe delle strade agrosilvopastorali), che rendono difficilmente applicabile l'Operazione.

Misura 4 – Operazione 4.3.02

Si definiscono i criteri di selezione specifici per le singole domande, diversi da quelli relativi ai progetti integrati, gli unici previsti nell'attuale versione del Programma.



Misura 6 – Operazione 6.4.02

Si elimina il riferimento alle imprese in difficoltà in quanto non rientra nell'ambito di applicazione del Reg. UE n. 1305/2013, comunque inserito nella base giuridica del regime di aiuto in esenzione.

Misura 8 – Operazione 8.1.01

Con la modifica proposta si incentiva la certificazione forestale sostenibile FSC o PEFC, attualmente poco diffusa in Lombardia.

I disciplinari FSC e PEFC prevedono una diversificazione clonale più limitata rispetto al Programma (almeno il 20% di cloni MSA contro il 50% di cloni MSA del Programma), compensata dai vincoli aggiuntivi imposti all'azienda che aderisce alla certificazione forestale (limitazione dei principi chimici utilizzabili e del numero dei trattamenti fitosanitari; riduzione degli interventi di fertilizzazione e di gestione delle infestanti; riduzione del consumo di acqua; applicazione obbligatoria dei disciplinari su tutta la superficie forestale aziendale e non solo sulla superficie richiesta a premio con l'Operazione 8.1.01). Un impianto con certificazione forestale FSC o PEFC è superiore ad un impianto a ciclo breve non certificato anche se costituito per almeno il 50% da piante appartenenti a cloni MSA, perché la minore diversificazione clonale è ampiamente bilanciata da tecniche agronomiche e colturali di minore impatto ambientale, peraltro estese a tutta la superficie forestale aziendale e non solo al singolo impianto oggetto di finanziamento.

Inoltre, sono stati aggiornati i costi standard, inserendo lavorazioni normalmente effettuate negli interventi di forestazione, erroneamente non inserite nella versione approvata (erpatura, concimazione chimica) e adeguando gli importi al numero massimo di piante previsto nella tipologia A (nella versione attuale l'importo massimo è calcolato su una densità d'impianto superiore a quella prevista dall'Operazione, fissata in 350 piante/ha).

Misura 10 – Operazione 10.1.01

Si modifica la superficie di riferimento per il calcolo della percentuale massima di riduzione nel periodo d'impegno, da quella richiesta a quella accertata, che rappresenta la superficie effettiva sulla quale l'azienda dovrà rispettare nell'intero periodo gli impegni agroambientali assunti.

Inoltre, si introduce il divieto di aderire all'impegno facoltativo "Sommersione della risaia nel periodo invernale" con le superfici a riso interessate da appostamenti fissi di caccia. Infine, sono state aggiornate, completandole, le tabelle relative agli indennizzi annuali.

Misura 10 – Operazione 10.1.02

Si modifica la superficie di riferimento per il calcolo della percentuale massima di riduzione nel periodo d'impegno, da quella richiesta a quella accertata, che rappresenta la superficie effettiva sulla quale l'azienda dovrà rispettare nell'intero periodo gli impegni agroambientali assunti.

Inoltre, si correggono gli importi degli indennizzi annuali, frutto di un errore nel calcolo nell'Allegato L al Programma.

Misura 10 – Operazione 10.1.03

Si modifica la superficie di riferimento per il calcolo della percentuale massima di riduzione nel periodo d'impegno, da quella richiesta a quella accertata, che rappresenta la superficie effettiva sulla quale l'azienda dovrà rispettare nell'intero periodo gli impegni agroambientali assunti.

Inoltre, si introduce il divieto di aderire all'impegno facoltativo "Sommersione della risaia nel periodo invernale" con le superfici a riso interessate da appostamenti fissi di caccia.

Infine, sono state aggiornate, completandole, le tabelle relative agli indennizzi annuali.

Misura 10 – Operazione 10.1.04

Si propone di spostare la tecnica di lavorazione "strip till" dalla semina su sodo (intervento 1) alla minima lavorazione (intervento 2), perché tale tecnica prevede lavorazioni che, seppure limitate ad una striscia di terreno, determinano comunque un rivoltamento del terreno, giudicato non compatibile con la semina su sodo.

Si modifica la superficie di riferimento per il calcolo della percentuale massima di riduzione nel periodo d'impegno, da quella richiesta a quella accertata, che rappresenta la superficie effettiva sulla quale



l'azienda dovrà rispettare nell'intero periodo gli impegni agroambientali assunti. Inoltre, si propone di escludere le superfici che hanno beneficiato dei premi della Misura M del PSR 2007 – 2013, considerate non ammissibili sull'Operazione 10.4.01, dal calcolo della superficie minima a seminativo necessaria per aderire all'Operazione. Infine, sono state aggiornate, completandole, le tabelle relative agli indennizzi annuali.

Misura 10 – Operazione 10.1.05

Le modifiche proposte migliorano l'attuazione dell'Operazione, favorendo l'adesione delle aziende agricole (nel primo anno non sono state presentate domande sull'operazione 10.1.05). Si modificano gli impegni A e B, introducendo il vincolo che le strutture lineari inerbite devono costituire almeno il 10% dei seminativi oggetto d'impegno e prevedendo una maggiore flessibilità della composizione del miscuglio, per evitare caratterizzazioni dell'impegno rispetto a prodotti commerciali. Le modifiche proposte non riducono gli effetti ambientali dell'Operazione e favoriscono un maggiore interesse da parte delle imprese agricole.

Misura 10 – Operazione 10.1.06

E' stata modificata la descrizione di una condizione di ammissibilità per migliorare il testo e semplificare l'impegno dell'azienda.

Misura 10 – Operazione 10.1.07

Le modifiche proposte consentono di estendere l'Operazione 10.1.07 alle zone umide realizzate con le analoghe misure dei precedenti periodi di programmazione.

Misura 10 – Operazione 10.1.08

Si modifica la superficie di riferimento per il calcolo della percentuale massima di riduzione nel periodo d'impegno, da quella richiesta a quella accertata, che rappresenta la superficie effettiva sulla quale l'azienda dovrà rispettare nell'intero periodo gli impegni agroambientali assunti.

Misura 10 – Operazione 10.1.09

Si modifica la superficie di riferimento per il calcolo della percentuale massima di riduzione nel periodo d'impegno, da quella richiesta a quella accertata, che rappresenta la superficie effettiva sulla quale l'azienda dovrà rispettare nell'intero periodo gli impegni agroambientali assunti.

Misura 10 – Operazione 10.1.10

Le modifiche proposte migliorano l'efficacia dell'Operazione, estendendo l'applicazione oggi limitata alle ZVN e prevedendo l'obbligo di adesione solo con la SAU aziendale in ZVN. In questo modo potranno aderire all'Operazione anche le aziende zootecniche che coltivano terreni in ZVN e in ZNVN, attualmente escluse, aumentandone la valenza ambientale, perché si favorirà l'estensione della superficie sulla quale distribuire gli effluenti di allevamento con una tecnica di più sostenibile di quella tradizionale. Inoltre, si precisano le colture sulle quali, per motivi di carattere agronomico, non è consigliabile l'utilizzo degli effluenti di allevamento e che quindi possono essere escluse dall'impegno. Si modifica la superficie di riferimento per il calcolo della percentuale massima di riduzione nel periodo d'impegno, da quella richiesta a quella accertata, che rappresenta la superficie effettiva sulla quale l'azienda dovrà rispettare nell'intero periodo gli impegni agroambientali assunti. Infine, si ammette a sostegno anche la distribuzione del digestato agrozootecnico ottenuto da matrice con prevalenza di effluente di allevamento, il cui utilizzo contribuisce ad aumentare la valenza ambientale dell'Operazione. Infine, sono state aggiornate, completandole, le tabelle relative agli indennizzi annuali.

Misura 10 – Operazione 10.1.11

L'introduzione di una razza equina rende necessario aggiornare il testo della scheda di Operazione, compresi l'importo dell'indennizzo annuale e l'allegato H al Programma. Inoltre, si propone di aggiornare l'elenco dei comuni dell'area di riferimento di una razza caprina, non



inseriti nel Programma per un mero errore materiale.

Misura 10 – Operazione 10.1.12

Si modifica la superficie di riferimento per il calcolo della percentuale massima di riduzione nel periodo d'impegno, da quella richiesta a quella accertata, che rappresenta la superficie effettiva sulla quale l'azienda dovrà rispettare nell'intero periodo gli impegni agroambientali assunti.

Inoltre, s'inseriscono nuove varietà vegetali ed orticole e si aggiorna l'elenco delle varietà di vite.

Infine, sono state aggiornate, completandole, le tabelle relative agli indennizzi annuali.

Misura 11 – Operazione 11.1.01

La modifica proposta consente alle aziende zootecniche delle aree svantaggiate di montagna con allevamento in conversione al biologico di aderire all'Operazione per le superfici foraggere.

Si modifica la superficie di riferimento per il calcolo della percentuale massima di riduzione nel periodo d'impegno, da quella richiesta a quella accertata, che rappresenta la superficie effettiva sulla quale l'azienda dovrà rispettare nell'intero periodo gli impegni agroambientali assunti.

Misura 11 – Operazione 11.2.01

La modifica proposta consente alle aziende zootecniche delle aree svantaggiate di montagna con allevamento biologico di aderire all'Operazione per le superfici foraggere.

Si modifica la superficie di riferimento per il calcolo della percentuale massima di riduzione nel periodo d'impegno, da quella richiesta a quella accertata, che rappresenta la superficie effettiva sulla quale l'azienda dovrà rispettare nell'intero periodo gli impegni agroambientali assunti.

Misura 16 – Operazione 16.1.01

Le modifiche proposte migliorano il testo e aumentano l'efficacia dell'Operazione, favorendo la qualità dei progetti proposti.

Misura 16 – Operazione 16.9.01

Si migliora il testo, allineando i requisiti del beneficiario alle altre Operazioni della Misura 16.

Misura 19

Si migliora il testo del Programma, rendendo più comprensibili i passaggi procedurali effettuati dall'Autorità di Gestione.

Piano di indicatori

Si modifica l'entità della dotazione finanziaria delle sottomisure 8.3 e 8.4, i cui valori erano stati erroneamente invertiti e si integra la dotazione finanziaria dell'Operazione 8.1.01 con risorse aggiuntive regionali.

Informazioni sulla complementarietà

Le tabelle relative alla complementarietà con gli altri fondi strutturali, la PAC e il PSN sono state aggiornate, anche a seguito dell'approvazione del FEAMP e del PSN successiva a quella del Programma.

Modalità di attuazione del Programma

Le modifiche proposte migliorano il testo e integrano la rappresentanza del terzo settore nel Comitato di Sorveglianza con le minoranze etnico-linguistiche.

Disposizioni transitorie

Si aggiorna il quadro delle Misure e delle risorse che fanno riferimento al PSR 2007 – 2013, per le quali le liquidazioni non sono state completate entro il 31 dicembre 2015.

In ottemperanza alle disposizioni del Regolamento interno del CdS si attiva la procedura scritta che si



conclude entro 10 giorni lavorativi dalla trasmissione dei documenti (dal 27 febbraio 2017).

Eventuali osservazioni possono essere inoltrate alla segreteria tecnica del Comitato di Sorveglianza, preferibilmente per via telematica, all'indirizzo mail AdG_SviluppoRurale@regione.lombardia.it.

Si ringrazia per la sempre fattiva collaborazione e con l'occasione invio cordiali saluti.

Il Presidente del Comitato di Sorveglianza
Direttore Generale

ROBERTO COVA

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2.

